



IL PRESIDENTE

Aosta, 6.11.2020

Prot. N. 1428

OGGETTO: aggiornamento e integrazione delle linee guida per lo svolgimento delle udienze civili e penali

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 ("Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020") convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020") ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15.10.2020 al 31.1.2021;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24

ottobre 2020, che ha dettato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19.10.2020;
- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 ("Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958") e dell'11 marzo 2020 ("Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020");

Vista la delibera del CSM in data 4.11.2020;

Rilevato che, a seguito dell'aggravarsi della situazione di emergenza epidemiologica, è opportuno sintetizzare in un unico provvedimento le disposizioni tutt'ora in vigore e da applicarsi rispetto alle linee guida precedentemente adottate, a partire dall'8.5.2020;

ritenuto che, inoltre, è opportuno dettare disposizioni integrative;

DISPONE

Area giurisdizionale civile

le udienze verranno tenute con le modalità che seguono:

1) Cause di cognizione ordinaria:

Si ricorda che ex art. 221 c. 4 l. 77/2020 Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

Le diverse disposizioni contenute nelle linee guida 8.5.2020 sono dunque inapplicabili, in quanto la materia è stata disciplinata normativamente con legge.

- Udienza di ammissione prove: trattandosi di udienza non prevista dal codice di rito, essa non verrà tenuta. Il giudice assumerà la causa a riserva a seguito del decorso dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c.

- Udienza per il conferimento di incarichi a consulenti: si raccomanda tenere l'udienza da remoto, attraverso gli applicativi ministeriali, conformemente al disposto dell'art. 221 c. 8 l. 77/2020

- si invita a dare applicazione, quando possibile ed opportuno, al c. 7 dell'art. 221 l. 77/2020, tenendo quindi, con il necessario consenso delle parti, quante più possibile udienze da remoto.

- Poiché le note di udienza non sono memorie esse dovranno avere dimensioni contenute, non superiori a due facciate in formato bollo.

- Nei procedimenti fissati ex art. 281 sexies si raccomanda di non eseguire la discussione orale, ma, piuttosto, di concedere i termini di cui all'art. 190 c. 1 e 2 c.p.c.

- Per le separazioni ed i divorzi consensuali il Presidente già fa applicazione dell' art. 23 c. 7 D.L. 127/2020, evitando così, su istanza dei coniugi e con le modalità di legge, la comparizione personale degli stessi

2) **Cause di lavoro**

- Il giudice potrà svolgere l'udienza di prima comparizione in videoconferenza, qualora ciò sia possibile e il giudice ritenga che il tentativo di conciliazione, per la natura della causa, non possa essere efficacemente espletato o ritenga che questo possa essere condotto anche attraverso udienza virtuale.

- Udienza per il conferimento di incarichi a consulenti: si provvederà in videoconferenza, attraverso gli applicativi ministeriali

- La discussione avverrà attraverso lo scambio di note scritte cinque giorni prima dell'udienza fissata per la decisione, con possibilità di replica scritta due giorni prima dell'udienza. La lettura del dispositivo avverrà in videoconferenza con gli applicativi ministeriali, e facoltà delle parti di rinunciare a presenziare, anche da remoto, alla lettura stessa. Il provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione indicherà l'ora della lettura del dispositivo.

Area giurisdizionale penale

E' raccomandato l'uso degli strumenti informatici che consentono lo svolgimento delle udienze da remoto, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e - quando occorra - con il consenso delle parti.

DISPOSIZIONI COMUNI

Si raccomanda di procedere alle escussioni dei testimoni con la massima attenzione alle prescrizioni di carattere sanitario.

In applicazione delle indicazioni di cui al punto 1 della citata delibera consiliare in data 4.11.2020 ("*al fine di garantire il rispetto delle misure igienico - sanitarie all'interno dell'intero ufficio, i dirigenti degli uffici dovranno raccomandare ai magistrati la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020*") si raccomanda ai magistrati, in particolare, di valutare con prudente apprezzamento le richieste di rinvio delle escussioni dei testi, provenienti da questi ultimi o dai procuratori delle parti, accogliendole quando la comparizione in udienza possa porre in pericolo le esigenze di tutela della sanità pubblica. Per esigenze di sanità pubblica il Magistrato potrà anche rinviare d'ufficio udienze di prova o di comparizione delle parti, che non possano essere svolte da remoto, per qualsiasi ragione.

Si invitano i Magistrati ad evitare, salvo che si tratti di circostanze rispetto alle quali è poco verosimile che la genuinità della deposizione possa venire alterata, di avvalersi della

possibilità di acquisire la testimonianza in forma scritta ex art. 257 bis c.p.c., che certamente dà minori garanzie di genuinità e - comunque - impedisce al giudice e alle parti di richiedere chiarimenti e formulare contestazioni.

In ogni caso, la testimonianza per iscritto dovrà essere resa nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui all'art. 257 bis c.p.c.

I praticanti avvocati non possono essere ammessi alle udienze civili e penali, salva la possibilità per gli stessi di partecipare alle udienze da remoto.

Tutte le udienze - civili e penali - continueranno a svolgersi a porte chiuse (art. 23 c. 3 D.l. 137/2020)

IL PRESIDENTE

(Eugenio Gramola)



Si comunichi:

- A tutti i Magistrati del Tribunale di Aosta
- Al Procuratore della Repubblica di Aosta
- Al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Aosta
- Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Torino
- Al CSM (protocollo.csm@giustiziacert.it)